

Si presero pure informazioni dalla direzione del manicomio, e da essa si ebbe in risposta che sono entrambi tuttora affetti dalla stessa mania che avevano allorché entrarono, e che sarebbe pericoloso il lasciarli in libertà, perchè potrebbero essere causa di morte a se stessi e ad altri.

Circa ai mezzi per ottenere il rilascio dal manicomio non si hanno altre leggi che quella del 20 maggio 1837, secondo cui, per ottenere che uno sia ammesso nel manicomio, è necessario il decreto dell'intendente generale; ma per il rilascio è sufficiente l'autorizzazione della direzione, alla quale spetta di riconoscere se si possa mettere l'infermo in libertà.

Siccome la direzione crede che tuttora siano l'uno e l'altro petente in istato di essere ritenuti, la Commissione crede che sia il caso di proporvi, come vi propone l'ordine del giorno.

SAPPA. Appartenendo io alla direzione del regio manicomio di Torino, mi credo in dovere di dichiarare alla Camera che la direzione in queste pratiche prende sempre l'avviso dei medici addetti allo stabilimento.

Gli individui di cui si tratta furono da parecchi anni ricoverati nel manicomio di Torino, dal quale uscirono già varie volte, perchè alcuni loro parenti hanno voluto fare l'esperimento di custodirli essi stessi, e di lasciare loro per conseguenza una maggiore libertà; ma gli eccessi a cui si abbandonarono, hanno obbligato le famiglie stesse cui appartengono, e talvolta il Governo stesso, a farli ricondurre nel manicomio, ove si usano loro i maggiori riguardi possibili che sono dovuti a questi disgraziati.

La direzione di quello stabilimento non potrebbe mettere in libertà questi individui, mentre i medici dichiarano che sono presentemente tuttora affetti dalla stessa mania, nè i parenti si dimostrano disposti a custodirli essi stessi.

Soggiungo ancora che i diversi membri della direzione hanno per ciascuno un turno d'ispezione, durante il quale vigilano più specialmente lo stabilimento, ne visitano i ricoverati, sentono i loro reclami, e, quando sono fondati, danno provvedimenti; ora tutti i membri della direzione si sono potuti essi pure personalmente assicurare dello stato di mania in cui si trovano gli individui dei quali si tratta.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, metterò ai voti la proposta della Commissione per l'ordine del giorno sulle petizioni 6433 e 6613.

(La Camera approva.)

ARA, relatore. Petizione 6521. Con questa petizione, la quale meglio si potrebbe dire protesta, sottoscritta dal sindaco del comune di San Martino d'Albaro, quel Consiglio comunale, lagnandosi che il presidente del Consiglio dei ministri abbia nella seduta del 6 maggio 1858 portato l'attenzione della Camera elettiva sullo smercio di carni in contrabbando che dai comuni vicini alla città di Genova si sta facendo a pregiudizio della città medesima, indicando segnatamente il comune di San Martino d'Albaro, come sito dove abbia luogo l'im-

morale contrabbando quasi con connivenza del municipio medesimo, quest'ultimo intende respingere l'aggravio che dalle anzidette parole verrebbe a risultare per quel comune, adducendo parecchie ragioni a sua discolta, quella fra le altre che fra esso comune e quello di Genova sonovi due altri comuni, quelli cioè di San Fruttuoso e di San Francesco d'Albaro, dove abbondano osti e macellai, mentre a San Martino d'Albaro ve n'ha un solo. Il Consiglio petente coglie quest'occasione per dirsi uno dei più aggravati e conchiude col chiedere un'inchiesta.

La vostra Commissione, esaminato il tenore della petizione in discorso, considerando che quella osservazione fatta in questo recinto addì 6 del mese di maggio 1858 dal signor presidente del Consiglio dei ministri tende bensì a mettere in evidenza il contrabbando che viene fatto a San Martino d'Albaro nel commercio delle carni come nelle altre città vicine a Genova, ma non ad attribuire alcun carico di connivenza in quel municipio, locchè non fu nell'intenzione del presidente del Consiglio dei ministri, e che perciò non sarebbe più del caso di provvedere relativamente alla domandata inchiesta, essa a voti unanimi conchiude col proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Con petizione 6538 il Consiglio comunale di Oliena (Sardegna) chiede venga ivi stabilito una giudicatura mandamentale, ed una stazione di carabinieri. Questa petizione, fatta per deliberazione di quel comune e sottoscritta dal sindaco e da 14 consiglieri, viene inoltrata in ripetizione di altra simile presentata da quel Consiglio delegato, in data 16 febbraio 1857, alla Camera dei deputati, la quale si mandò depositare negli archivi. Ora lo stato della giustizia in quel comune, già assai infelice per lo passato, peggiorando di giorno in giorno, il comune di Oliena, appoggiato alla considerazione che la mancanza di una facile ed accessibile amministrazione della giustizia è la precipua causa della pubblica demoralizzazione;

Che, attesa la situazione di quel comune, le difficoltà che debbonsi incontrare onde ottenerne l'applicazione sono tali che si è sovente costretti a rinunciarvi per le enormi spese a cui si dovrebbe soggiacere;

Che la suindicata mancanza si manifesta tanto per ciò che riguarda gli affari civili, quanto per la polizia preventiva, dopo essere ricorso inutilmente al presidente del Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di riparare a questi gravi mali, chiede che si accordi a quel comune una giudicatura mandamentale e l'aumento della forza dei carabinieri reali.

La vostra Commissione, considerando essere stata promessa dal ministro di grazia e giustizia la presentazione di una legge sull'organizzazione giudiziaria, vi propone l'invio al medesimo della presente petizione.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6593, sottoscritta da 36 esercenti della città e provincia d'Aosta, si fa presente alla Camera come la legge gabellaria sulle carni, acquavite, vini e